

19/27/7bisCR/C10

POSIZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELLE MATERIE DELL’AGRICOLTURA E DELLA PESCA NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA (C982)”

Riscontrando la richiesta di valutazioni in merito all’iniziativa legislativa della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura” (C982), è desiderio Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome formulare le seguenti osservazioni e richieste.

La Conferenza apprezza la finalità espressa nella premessa del provvedimento volta a facilitare la fruizione delle procedure amministrative da parte di cittadini e imprese e per incrementare il livello di efficienza della pubblica amministrazione in relazione al settore agricolo e conseguentemente semplificare i rapporti delle imprese e più in generale degli utenti con tali apparati.

Per questi intenti, la proposta di legge interviene apportando modifiche a una serie di testi normativi in relazione alla cui applicazione sono sorti problemi e rallentamenti burocratici di scarsa utilità dal punto di vista dell’interesse pubblico, ma di sicuro danno per il mondo dell’agricoltura e della pesca.

Di seguito, si evidenzia, articolo per articolo, la posizione delle Regioni e Province Autonome ed eventuali proposizioni:

L’articolo 1: si ritiene assolutamente positivo, in quanto aver definito una durata temporale nei contratti consente di avere le attese ricadute nella campagna agraria di riferimento.

L’articolo 2: per il sistema delle Regioni e Province Autonome tale modifica costituisce una semplificazione auspicabile ed inoltre costituisce occasione per regolarizzare in un quadro di uniformità, situazioni di fatto già consolidate (la Provincia di Trento: ha già adottato il parametro nazionale per il riconoscimento di IAP). Inoltre, nella scheda di lettura si indica la definizione di CD quella dell’articolo 2 della legge 9/63, parrebbe più corretto indicare l’articolo 31 della legge 590/65.

L’articolo 3: NON CONDIVISO. Si propone la soppressione in quanto un anticipo causerebbe la sovrapposizione tra campagne vitivinicole (01/08 al 31/07). Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dalla legge 238/2016 dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno; coincide cioè con l’inizio della campagna vitivinicola. A tal proposito si evidenzia che i bilanci delle Coop, delle cantine ecc. sono tutti al 31 luglio.

Anticipare significa sovrapporre due campagne con aggravati e appesantimenti amministrativi e tecnici per le aziende. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 238/2016, tra l'altro, già consente alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che lo richiedono, di poter adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato. Anche la dichiarazione di giacenza ha come data di riferimento quella del 31/07.

L'articolo 4: NON CONDIVISO. L'obiettivo della norma introdotta non è del tutto chiaro. Infatti, il regolamento 834/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/848, il quale ultimo prevede l'uso di preparati "biodinamici", senza la necessità di una equiparazione di metodi. Sicché, chiunque faccia uso di tali preparati, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla norma, ha diritto a fregiarsi dell'etichetta "BIOLOGICO". Pertanto, se l'obiettivo è quello di consentire quanto innanzi detto, la norma appare pleonastica, se, invece, si vuole introdurre una previsione diversa occorre che la norma sia riscritta e sia più chiara.

L'articolo 5: si ritiene condivisibile la proposta di modifica dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 in quanto sana una situazione altamente limitativa per l'imprenditore agricolo nella partecipazione congiunta ad altri imprenditori in cooperative agricole operanti nella fase primaria (cooperative di conduzione associata e di allevamento). Tale formulazione consentirà di ripristinare condizioni concorrenziali e libertà di associazione economica da parte di tali soggetti nonché di conseguire percorsi maggiormente competitivi e di efficienza per quanto riguarda l'agricoltura italiana ed in particolare nelle regioni che per ragioni storiche sono caratterizzate da una proprietà fondiaria molto frammentata e perciò stesso economicamente poco sostenibile.

L'articolo 6: si condivide.

L'articolo 7: la norma non appare del tutto chiara, in quanto introduce un nuovo obbligo, per le aziende agrituristiche, circa i prodotti agroalimentari somministrati. Si condivide la necessità di garantire la massima trasparenza sulla provenienza dei prodotti alimentari, però occorre chiarire meglio le modalità attraverso cui si realizzare tale garanzia, avendo cura di non appesantire, in termini di adempimenti amministrativi, gli operatori. Tale circostanza consentirebbe, anche, di rafforzare il legame dei prodotti agricoli con il comparto turistico ed agrituristico in particolare. Ad esempio la parola luogo, senza specificare cosa si intende esattamente (comune? Regione?).

L'articolo 8: NON CONDIVISO. La norma presenta diversi elementi di criticità. Per quanto riguarda le imprese agromeccaniche, comma 1, nell'attuale quadro normativo la prestazione di servizi è esclusa dalle attività produttive di reddito agrario (art. 32 TUIR) che caratterizzano, nella sua prevalenza, la figura dell'imprenditore agricolo.

Per quanto riguarda il Codice Civile, "l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi" fa riferimento all'articolo 2195, che regola le attività "commerciali", che nel loro insieme sono cosa ben diversa dalle fattispecie regolate dall'art. 2135, che peraltro definisce chiaramente che cosa è "l'imprenditore agricolo" e restringe al solo ambito delle attività connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi.

Assimilare la figura del contoterzista puro, che è un artigiano, a quello dell'imprenditore agricolo rischia di legittimare attività tipiche dell'agricoltore a beneficio di chi agricoltore non è.

Per quanto concerne i centri di giardinaggio il rischio di storture e invasioni di campo appare ancor più elevato trattandosi di attività prettamente commerciale.

Ad ogni buon conto occorre verificare con attenzione la compatibilità di questa norma con le disposizioni europee.

L'equiparazione delle imprese agromeccaniche e dei centri di giardinaggio (la cui definizione di andrebbe comunque stabilita con precisione), determinerebbe, inoltre, un ampliamento della platea dei possibili beneficiari ad alcune misure del PSR. Quest'ultimo aspetto desta particolare preoccupazione anche in ragione delle limitate risorse a disposizione per il finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale

L'ultima perplessità riguarda la gerarchia delle fonti, non si capisce come un decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo possa modificare in un sol colpo Codice Civile e testo Unico sul reddito.

L'articolo 9 che estende alle microimprese la stessa tutela che spetta ai consumatori incontra parere favorevole.

L'articolo 10 che consente di semplificare la cessione di piccole quantità di prodotti agricoli e alimentari, eliminando l'obbligo della forma scritta per i contratti che hanno ad oggetto tali cessioni, si ritiene positiva la proposta che tende ad estendere il processo di semplificazione disposto ai piccoli imprenditori e quindi agli operatori agricoli part-time, operatori fondamentali soprattutto per le aree rurali più svantaggiate e di montagna.

L'articolo 11 incontra il parere favorevole del Sistema delle Regioni e Province Autonome in quanto reintroduce il limite dei 150.000 euro per l'acquisizione della documentazione antimafia, tramite la reintroduzione della parola "erogazioni" nell'art. 83 comma 3 lettera e); inoltre semplifica il comma 3 Bis. Per evitare, però, che la norma contenga elementi di difficile interpretazione, in quanto in contraddizione tra loro, il Sistema delle Regioni e Province Autonome propone un'ulteriore modifica: eliminare il comma 1 bis dell'art. 91. Infine si ritiene utile introdurre la seguente ulteriore modifica all'art. 86 "Validità della documentazione antimafia", in merito al quale si propone di eliminare, al comma 2 bis, le seguenti parole "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica".

L'articoli 12: condiviso

L'articolo 13: condiviso

L'articolo 14: NON CONDIVISO. Pur comprendendo, in linea di principio, lo spirito della norma si rilevano diversi elementi di criticità. I CAA, infatti, possono operare solo dopo avere dimostrato di possedere i necessari requisiti sia alla Regione capofila (in cui si trova la sede legale) sia alle Regioni in cui si trovano le sedi operative. Ogni CAA deve presentare apposita fidejussione finalizzata a compensare eventuali danni erariali. Le Regioni, inoltre, vigilano sull'operato dei CAA che sono tenuti a redigere un'apposita relazione annuale. Demandare la tenuta dei fascicoli aziendali anche ai singoli professionisti abilitati comporterebbe, pertanto, un enorme appesantimento dell'attività svolta dalle Regioni e si ritiene che l'attività di vigilanza, oltre a comportare un consistente aumento dei costi, perderebbe la necessaria efficacia. Da notare, infine, che i singoli professionisti, inoltre, possono operare attraverso i CAA già riconosciuti che fanno capo ai diversi ordini professionali.

L'auspicio, quindi, è quello di arrivare a una semplificazione che consenta alle singole imprese di gestire in proprio il fascicolo, ma all'attualità ciò non è possibile vista la strutturazione del sistema che fonda su questo strumento tutta l'attività di erogazione di aiuti. Di fatto un allargamento potrebbe essere una complicazione ed un rischio e non una semplificazione. Consentendo agli studi professionali di gestire il fascicolo aziendale aumenterebbe a dismisura il numero di interlocutori di OPR e di DGA nella gestione del fascicolo, con conseguente aumento del numero di convenzioni e delle spese di compenso.

Preme inoltre suggerire l'opportunità di rivedere ed aggiornare gli aspetti normativi in materia di Privacy per il trattamento dei dati di fascicolo con particolare riferimento agli schedari (frutticolo ed altro), di prossima costituzione. Nuovi strumenti questi che potranno contenere ulteriori dati produttivi rispetto a quelli già indicati nel Fascicolo aziendale, ma soprattutto coinvolgere anche nuovi soggetti e interessare nuove misure di sostegno.

L'articolo 15 incontra il parere favorevole del Sistema delle Regioni e Province Autonome in quanto la proposta tende a chiarire aspetti della norma applicati in modo non univoco sul territorio nazionale.

L'articolo 16: Posta l'utilità generale della proposta (revisione e abrogazione di normative oramai datate e obsolete, oltre che frammentarie e spesso poco chiare), si evidenzia che la delega al governo sulla pesca rischia di introdurre norme che sono costituzionalmente di competenza regionale (Licenze, norme sulla pesca professionale e quella non professionale, forme di pesca, ecc.). Pertanto, occorrerà verificare attentamente i Decreti legislativi attuativi della delega, per cui si propone, al comma 3, di sostituire "parere della Conferenza permanente." Con la parola "**INTESA**".

L'articolo 17: Si propone di modificare il titolo introducendo alla fine la specificazione "MARITTIMA".

Gli articoli 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 e 27 sono condivisi.

L'articolo 28: NON CONDIVISO. Si conviene sulla necessità di intervenire sulla norma in ottemperanza a quanto evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in base a quanto richiesto dalla normativa comunitaria. Tuttavia si evidenzia che il miglioramento genetico opera a livello di intera popolazione sulla base di dati e informazioni omogenee e confrontabili, raccolte a livello di singolo animale sull'intero areale geografico in cui è diffusa la razza.

Al fine di evitare difformità che danneggino non solo l'attività di selezione ma che siano anche lesive della competitività dei singoli allevamenti (ad esempio non garantendo uguale possibilità di vendita dei propri riproduttori sul mercato nazionale, o accesso ai servizi genetici offerti) è necessario utilizzare come unità funzionale di riferimento "l'intera razza".

Ne consegue che, ferma restando la corretta competitività tra enti potenzialmente interessati alla raccolta dati, gli enti stessi, per essere delegati, devono necessariamente garantire, quanto meno la capacità di raccogliere dati in tutte le regioni dove la razza è diffusa e dove potenzialmente potrà diffondersi.

La dicitura "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dati in allevamento nell'intero territorio nazionale" assicura non solo quanto su esposto ma anche eguale accessibilità al sistema di miglioramento genetico, alla vendita di riproduttori e ai servizi connessi a tutti gli allevamenti. Pertanto, la prevista liberalizzazione deve essere attuata garantendo la uniformità e le pari condizioni a tutti gli allevatori del territorio nazionale.

L'articolo 29 si condivide.

L'articolo 30 si condivide.

L'articolo 31: sottolineando la particolare condivisione dell'articolo, in quanto affronta una problematica evidenziata più volte dal sistema delle Regioni e Province autonome, si propone la seguente versione.

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. **Tali amministrazioni** possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi approvati dall'ISPRA. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio e **devono utilizzare esclusivamente le armi consentite per l'esercizio venatorio stesso. La predetta attività si deve svolgere in regime di controllo e coordinamento da parte della vigilanza venatoria**».

L'articolo 32: si condivide

Si segnalano, di seguito, alcuni ulteriori interventi di semplificazione che il sistema delle Regioni e Province Autonome vuole porre all'attenzione della Commissione:

- La parte forestale necessiterebbe di una nuova misura di reale semplificazione, in particolare per le questioni non risolte dalla nuova legge forestale (decreto legislativo 34/2018 cosiddetto testo unico forestale), ad esempio quelle legate alla normativa paesaggistica e agli appalti. Le Regioni e Province Autonome chiedono, a tal proposito, di avviare un percorso per la semplificazione anche in ambito forestale partendo da quanto già proposto, in Conferenza Stato Regioni e prima ancora nel Tavolo di filiera legno, e formalizzato sul finire della scorsa legislatura durante l'iter di approvazione del testo unico forestale citato, proposte che non hanno trovato spazio nel testo unico approvato.
- Considerata la lunga mobilitazione dei pescatori delle marinerie di diverse città della Regione Puglia che da oltre dieci giorni non esercitano l'attività di pesca al fine di sensibilizzare il Governo alla modifica del quadro sanzionatorio della legge 154/2016, oggettivamente la quale viola evidentemente il principio di proporzionalità costituzionale tra violazione e sanzione;
Considerato che il Parlamento e specificatamente nell'attività della Commissione Agricoltura e pesca della camera dei Deputati si sta procedendo all'iter parlamentare di modifica di tale quadro sanzionatorio in senso di consistente diminuzione delle sanzioni ora previste;
Considerato che la tensione sociale nelle Città marinare della Regione Puglia è notevolmente aumentata in considerazione di tale astensione, in relazione al mancato reddito di tali lavoratori, all'assenza di pescato fresco dai relativi mercati con influenza sulla ristorazione e sull'economia locale.
Temendo ripercussioni in termine di ordine pubblico e al fine di mantenere un livello almeno potenziale di sicurezza nelle proprie città, vista la legge 18 aprile 2017, n. 48, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nonché della legge 12 dicembre 2018, n. 13 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 11.35 Visto l'art. 50 e 54 del D.lgs 265/2000,
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel condividere all'unanimità tale posizione, sollecita gli Organi dello Stato preposti ad adottare ogni e qualsiasi provvedimento di natura ordinatoria e di urgenza, atto a risolvere nell'immediatezza gli effetti deleteri per la Marineria derivanti dall'applicazione del Regolamento Comunitario e dalla Legge n.154 del 2016, al fine di evitare e prevenire le forti tensioni sociali e di ordine pubblico che il protrarsi dell'astensione dalle attività di pesca è potenziale elemento attivo di turbativa sociale, chiedendo, per l'occasione, che la modifica della Legge sia esaminata con assoluta urgenza.
- Semplificazione in materia di comunicazione e PUAA. Il DPR ha introdotto l'obbligo per "la comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; "di far parte della' autorizzazione unica ambientale unitamente all'autorizzazione agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e altre comunicazioni. Le comunicazioni preventive di cui al

d.lgs. 152/2006 sono predisposte partendo dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali gestiti dagli organismi pagatori ed esistono già procedure informatizzate predisposte dalle Regioni che sono utilizzate a tale scopo. Far transitare tali comunicazioni anche attraverso il SUAP non apporta alcun vantaggio e obbliga le imprese agricole ad un ulteriore “passaggio burocratico”. Si propone pertanto la soppressione della lettera b). Per poter dare attuazione a quanto predetto occorre che la lettera b) dell’articolo 3 del DPR13 marzo 2013, n. 59, sia soppressa.

- Si suggerisce la opportunità di aggiungere alla trattazione del tema “agricoltura biologica” anche una proposta di modifica al D.Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018 in particolare con riferimento alla normativa riguardante i controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare Biologica. L’attuale norma dispone infatti oneri sanzionatori evidentemente sproporzionati rispetto alle possibili inadempienze di piccole e piccolissime aziende agricole biologiche che rappresentano per il tessuto produttivo un elemento caratterizzante. Si suggerisce quindi di valutare la possibile proposta di modifica del D.Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018, introducendo elementi perequativi dell’impianto sanzionatorio rispetto alla consistenza aziendale e delle produzioni interessate, ad esempio in analogia con la normativa sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 art. 27 comma 3.
- Si suggerisce l’opportunità di estendere la modifica proposta all’art. 30 “Codice della strada” anche per il trasporto con rimorchi agricoli di materiali non agricoli destinati a processi di riutilizzo, discariche autorizzate o centri di recupero. Tale condizione già espressa come forte criticità nella gestione di talune pratiche agronomiche, come ad esempio, il rinnovo di impianti frutticoli o interventi di bonifica agraria, piuttosto che in attuazione di attività connesse come il semplice sgombero neve, trova oggi rinnovato e forte interesse nella gestione delle calamità che hanno coinvolto soprattutto alcune aree montane.

Roma, 21 febbraio 2019